



REGIONE LAZIO                      PROVINCIA DI RIETI  
**COMUNE DI POGGIO BUSTONE**  
DECORATO AL VALOR MILITARE

C.A.P. 02018

Tel. 0746/689901 - 689913

Cod. Fis. Part. IVA 00108830571

E-mail: edilizia@comune.poggiobustone.ri.it

Fax 0746/688252

**V° Settore Edilizia Privata e Manutenzioni**

**Prot. n. 3096**

**Poggio Bustone 09/05/2019**

**DETERMINAZIONE N° 13-2019**

**DEL 09.05.2019**

AI SENSI DELLA LEGGE N° 08 DEL 22.06.2012

***RICHIEDENTE:*** MANCINI ANNA

***OGGETTO:*** PROGETTO A SANATORIA EX LEGE 47/85 PER I LAVORI ESEGUITI SUL FABBRICATO SITO IN POGGIO BUSTONE, LOC. BORGO S. PIETRO – PRAT. CONDONO EDILIZIO N° 1274 DEL 29.03.1986 INOLTRATA DAL SIG. MANCINI POMPILIO

DETERMINAZIONE N° 13/2019  
DEL 09.05.2019  
AI SENSI DELLA LEGGE N° 08 DEL 22 .06.2012

## IL RESPONSABILE

**VISTA** l'istanza – corredata dal relativo progetto – presentata ai sensi dell'art. 32 della Legge 47/1985, dalla **Sig.ra Mancini Anna** in data 30.10.2018, avente prot. 7163, intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica relativa al **PROGETTO A SANATORIA EX LEGE 47/85 PER I LAVORI ESEGUITI SUL FABBRICATO SITO IN POGGIO BUSTONE, LOC. BORGO S. PIETRO – PRAT. CONDONO EDILIZIO N° 1274 DEL 29.03.1986** presentata dal Sig. Mancini Pompilio, ricadente nel NCEU di Poggio Bustone, al Foglio n° 7 p.lla 726,

- in area dichiarata di notevole interesse pubblico con D.M. 14/01/1966 imposto ai sensi dell'art. 136 del D. L.gs 42/2004,
- in area sottoposta a vincolo ai sensi dell'art. 142 co. 1 lett. "c" del D. L.gs 42/2004,
- in area sottoposta a vincolo imposto ai sensi dell'art. 134 co. 1 lett. "c" del D.L.gs 42/2004;

**VISTA** la Legge n° 47/85 ed in particolare l'art. 32;

**VISTO** il D. L.gs 42/2004 e s.m.i., "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", ed in particolare l'art. 146 che disciplina il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di opere ed interventi ricadenti nei Beni Paesaggistici di cui all'art. 134;

**VISTO** l'art. 82 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977, con il quale sono state delegate alla Regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;

**VISTA** la legge Regionale n. 59 del 19.12.95, con la quale sono state subdelegate ai comuni alcune delle funzioni amministrative esercitate dalla Regione per la protezione delle bellezze naturali;

**VISTE** le leggi Regionale n. 11 e n. 12 del 22.05.1997, che hanno introdotto modificazioni alla L. R. 59/95;

**VISTO** il D. L. n. 312 del 27.06.1985 convertito nella legge n. 431 del 08.08.1985, artt. 1 ter e 1 quinquies;

**VISTA** la legge Regionale n. 13 del 16.03.1982, e s.m.i.;

**VISTA** la Legge Regionale n. 14 del 06.08.1999 con la quale, all'art. 95, comma 2, lettera b, è stato subdelegato ai Comuni il rilascio delle autorizzazioni ambientali ai sensi dell'art. 32 della Legge 47/85;

**VISTE** le leggi Regionali n. 24 e n. 25 del 06.07.1998, aventi per oggetto la tutela dei Beni e delle opere sottoposti a vincolo paesaggistico;

**VISTA** LA Deliberazione della Giunta Regionale n. 4475 del 30.07.1999, riguardante l'approvazione del Testo Coordinato delle norme tecniche di attuazione del P. T. P. n. 5 – Rieti (art. 20 comma 2 legge Regionale n. 24 del 06.07.1998 e successive modifiche);

**VISTA** la Delibera della Giunta Regionale n° 556 del 25.07.2007, inerente l'adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale ai sensi degli artt. 21, 22 e 23 della Legge Regionale 24/98, e successive modificazioni ed integrazioni, e la successiva Delibera della Giunta Regionale n° 1025 del 21.12.2007, recante le modifiche, le integrazioni e la rettifica della precedente delibera;

**VISTE** le modifiche apportate al P.T.P. vigente con Deliberazione di Consiglio Regionale del 31.07.2007 n° 41;

**VISTA** la Legge Regionale del 22 giugno 2012 n. 08, conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;

**CONSIDERATO** che l'intervento non rientra tra quelli per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149 del D. L.gs 42/2004 e dell'art. 11 delle N.T.A. del P. T. P. R.;

**CONSIDERATO** che l'istanza è risultata completa della documentazione necessaria ai sensi del D.P.C.M. del 12.12.2005 e della L. R. 13/82;

**CONSIDERATO** che l'Ufficio, ai sensi dell'art. 146 comma 7 del D. L.gs 42/2004, ha effettuato l'accertamento di conformità dell'intervento proposto con la normativa di tutela paesaggistica, ed ha trasmesso la documentazione presentata e la relazione tecnica illustrativa alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti in data 14/02/2019, con prot. n° 999, ricevuta dalla medesima in data 28/02/2019 dando comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento;

**CONSIDERATO** che in data 09/04/2019, acquisita al ns. prot. n° 2438, è pervenuta la comunicazione, prot. n° 4832 del 08/04/2019, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti, con la quale, si condivideva quanto espresso dal Comune di Poggio Bustone in fase istruttoria;

**RILEVATO** che “IN MERITO AL PROGETTO ORIGINARIO NON SUSSISTONO PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI EX ART. 7 DELLA LEGGE 1497/39”;

## **D E T E R M I N A**

Ai sensi dell'art. 32 della Legge 47/85, è autorizzata, sotto l'aspetto paesaggistico, le opere relative al **PROGETTO A SANATORIA EX LEGE 47/85 PER I LAVORI ESEGUITI SUL FABBRICATO SITO IN POGGIO BUSTONE, LOC. BORGO S. PIETRO – PRAT. CONDONO EDILIZIO N° 1274 DEL 29.03.1986** presentata dal Sig. Mancini Pompilio, ricadente nel NCEU di Poggio Bustone, al Foglio n° 7 p.lla 726, consistenti nelle seguenti opere:

*L'intervento riguarda le opere realizzate in assenza di titolo edilizio, oggetto di richiesta di condono edilizio, ai sensi della l. 47/85, prot. n° 1274 del 29.03.1986 da parte del Sig. Mancini Pompilio.*

*Le opere consistono nell'aver realizzato, nell'anno 1962 come da dichiarazione del committente, un ampliamento del fabbricato originario, per sopraelevazione al piano primo, nonché nel cambio di destinazione d'uso dei locali siti al piano terra e primo.*

**La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini ambientali e paesaggistici e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.**

Prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio previsto dal D.P.R. 380/2001, altri organi dovranno accertare per le proprie competenze l'ammissibilità o meno del progetto in ordine alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie ed a vincoli di altra natura.

Restano fermi gli eventuali obblighi previsti dalla Parte II del D. L.gs n° 42 del 22.01.2004.

La presente determinazione sarà pubblicata come disposto dall'art. 146 comma 13 del D. L.gs 42/2004 e della L. R. 13/82, di essa è data comunicazione alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

La presente autorizzazione diventa efficace decorsi 30 giorni dalla data di rilascio, ai sensi dell'art. 146 comma 11 del D. L.gs 42/2004.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Poggio Bustone, lì 09 maggio 2019

**IL TECNICO ISTRUTTORE**

F.to (Dott. Arch. Franco Brizi)

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

F.to (Dott. Arch. Deborah Vitelli)